

## TEMA 2: L'UFFICIO DI PARROCO

---

Il parroco, come abbiamo già detto “è il pastore proprio della parrocchia affidatagli, esercitando la cura pastorale di quella comunità sotto l'autorità del Vescovo diocesano, con il quale è chiamato a partecipare al ministero di Cristo, per compiere al servizio della comunità le funzioni di insegnare, santificare e governare, anche con la collaborazione di altri presbiteri o diaconi e con l'apporto dei fedeli laici, a norma del diritto” (c. 519).

### 1. PROFILO D'IDONEITÀ:

Perché uno sia nominato parroco validamente, deve essere costituito nel sacro ordine del **presbiterato**. Si distingue inoltre per **sana dottrina** e **onestà di costumi**, sia dotato di **zelo** per le anime e di ogni altra virtù e abbia quelle qualità che sono richieste sia dal diritto universale, sia dal diritto particolare per la cura pastorale della parrocchia in questione. Per conferire a qualcuno l'ufficio di parroco, è opportuno che venga accertata con sicurezza la sua idoneità nel modo determinato dal Vescovo, anche mediante un **esame** (c. 521).

Il Codice non riferisce concretamente quali siano quelle altre virtù e qualità, ma includerebbe, oltre alla necessaria **comunione ecclesiale** (c. 149 §1), le qualità che gli permettano di compiere i doveri stabiliti per i chierici in generale e quelle altre stabilite dal diritto particolare perché sono quelle che più incidono nella stessa Chiesa diocesana. Segnaliamo sommariamente quelle che corrispondono al diritto universale:

- In quanto, consacrati a Dio per un nuovo titolo mediante l'ordinazione, sono **dispensatori- non padroni-** dei misteri di Dio al servizio del Suo popolo. Si impegnino a **collaborare** tra di loro, riconoscano e **promuovano la missione che i laici**, secondo la loro specifica condizione, esercitano nella Chiesa e nel mondo (cc. 275-276 e 280).
- Deve essere **capace di vivere i consigli evangelici**, secondo lo stile, finalità e significato originale che nascono dall'identità propria del presbitero diocesano:
  1. I chierici sono tenuti all'obbligo speciale di prestare rispetto e **obbedienza** al Sommo Pontefice e al proprio Ordinario per la comunione gerarchica che nasce dal sacramento, per la promessa fatta nell'ordinazione e per l'incardinazione; obbedienza attiva che deve vivere come servizio e virtù, svolgendo fedelmente il compito a lui affidato<sup>1</sup>.
  2. Il **celibato**, la continenza perfetta e perpetua per il regno dei cieli, fa sì che il sacerdote possa aderire più facilmente a Cristo con **cuore indiviso** mettendogli in grado di dedicarsi più liberamente al servizio di Dio e degli uomini e lo trasforma in segno vivo del mondo futuro. Tra i mezzi che contribuiscono a vivere meglio il celibato è da sottolineare il valore della **fraternità sacerdotale** che fa che si superino più facilmente le difficoltà, la prudenza nel modo di interagire con le persone e **nell'uso dei media** e la rinnovazione periodica del compromesso ministeriale<sup>2</sup>.
  3. La **semplicità di vita** mira a vivere una vita come testimonianza di povertà, evitando tutto quello che può avere sapore di vanità, sfruttando l'ufficio come attività o servendosi dei guadagni che di esso provengano per aumentare il patrimonio della propria famiglia; un'austerità che si dimostra nella **semplicità e modestia** del tenore di vita, dell'abitazione

---

<sup>1</sup> Cf. GIOVANNI PAOLO II, es. ap. *Pastores Dabo Vobis* (PDV), (25-III-1992), n° 27; CIC 83, cc. 273-274; LG 28; ChD 15; PO7 y 15.

<sup>2</sup> Cf. CIC 83, cc. 277, 280, 666; LG 42; PAOLO VI, enc. *Sacerdotalis Caelibatus* (SaC), (27-VI-1967), n° 19.

non sontuosa e nella generosità verso i più poveri. Per questa stessa ragione, **i beni** di cui vengono in possesso i presbiteri in occasione dell'esercizio di un ufficio ecclesiastico e **che avanzano** -dopo aver provveduto con essi al proprio onesto sostentamento e all'adempimento di tutti i doveri del proprio stato o della famiglia- siano da loro impiegati per il bene della Chiesa e per opere di carità (c. 282 §§1-2; PO 17).

- Deve vivere la **carità pastorale** come qualcosa intrinsecamente unita alla spiritualità propria del pastore. La carità pastorale è un **atteggiamento essenziale di servizio** al Popolo di Dio, lontana da tutta la presunzione e da qualsiasi desiderio di "tiranneggiare" al Popolo a loro affidato, un servizio svolto come Dio si aspetta e con buon spirito, essendo sempre "modello del gregge del Signore" (c. 276 §2; 1° PDV21).

Il parroco non potrebbe compiere adeguatamente questa missione se non contasse con alcuni **mezzi spirituali** rilevanti comuni a tutti i sacerdoti:

L'alimento della propria vita spirituale nella duplice **mensa della sacra Scrittura e dell'Eucaristia**; i sacerdoti perciò sono caldamente invitati ad offrire ogni giorno il Sacrificio eucaristico.

- Sono ugualmente tenuti a partecipare ai **ritiri spirituali** -generalmente mensili- e agli esercizi spirituali annui, secondo le disposizioni del diritto particolare (c. 276 §2, 4°).
- Sono sollecitati ad attendere regolarmente **all'orazione mentale**, ad accostarsi frequentemente al sacramento della **penitenza**, a coltivare una particolare **devozione alla Vergine** Madre di Dio, e ad usufruire degli altri mezzi di santificazione comuni e particolari, e evidentemente, si ribadisce l'obbligo a recitare ogni giorno la **liturgia delle ore**.

## 2. LA NOMINA:

Il parroco ha, dunque, potestà ordinaria propria ma esclusivamente tra i suoi sudditi. la provvisione dell'ufficio di parroco spetta al Vescovo diocesano o a coloro che a lui si equiparano, mai però aspetta questa decisione al Vicario generale o episcopale. Essa avviene **mediante libero conferimento**, a meno che qualcuno non abbia il diritto di presentazione o di elezione, come succede con gli Istituti Religiosi (c. 523). Se la sede fosse vacante o impedita da un anno spetta all'Amministratore diocesano o a colui che regge interinalmente la diocesi nominare i parroci. (c. 525) per non danneggiare ai fedeli.

Il Vescovo diocesano, dopo aver valutato tutte le circostanze, affidi la parrocchia vacante a chi ritiene idoneo ad esercitarvi la cura pastorale, **esclusa ogni preferenza di persone**; per giudicarne l'idoneità, **senta il vicario foraneo** ed esegua le indagini opportune, uditi, se del caso, determinati presbiteri come pure fedeli laici (c. 524). La consultazione al vicario foraneo si presenta come condizione di **validità** (c. 127 §2, 2)

È necessario che il parroco goda di stabilità, perciò venga nominato a **tempo indeterminato**; il Vescovo diocesano può nominarlo a tempo determinato solamente se ciò fu ammesso per decreto dalla Conferenza Episcopale (c. 522). Normalmente le Conferenze episcopali hanno determinato **6 anni** come tempo minimo per svolgere l'ufficio di parroco presso una parrocchia.

È opportuno ricordare, tuttavia, che l'ufficio di parroco, essendo essenzialmente pastorale, **esige pienezza e stabilità**. Il parroco dovrebbe essere un'icona della presenza del Cristo storico. L'esigenza della configurazione con Cristo sottolinea questo dovere prioritario<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> CONGREGAZIONE PER IL CLERO, istruzione *Il presbitero, pastore e guida della comunità parrocchiale* (PP) (4-VIII-2002), n° 19.

Sembra opportuno che, nei casi in cui la nomina venga data per tempo determinato, si aggiunga nel decreto di nomina, una **clausola di proroga automatica** del carico nel caso in cui la diocesi rimanesse vacante per così evitare i problemi che susciterebbe il dover aspettare un anno prima che avvenga la nomina di un altro parroco.

### 3. LA PRESA DI POSSESSO:

Colui che è stato promosso alla cura pastorale di una parrocchia, la ottiene ed è tenuto ad esercitarla dal momento della presa di possesso. La presa di possesso del parroco spetta **all'Ordinario del luogo** o ad un sacerdote da lui delegato e tramite una cerimonia liturgica con l'assistenza di fedeli, nel tempio parrocchiale.

Prima che gli amministratori inizino il loro incarico (il parroco è l'amministratore dei beni della parrocchia) gli stessi devono **garantire con giuramento** avanti all'Ordinario o a un suo delegato di svolgere onestamente e fedelmente le funzioni amministrative. Tuttavia, per giusta causa, il medesimo Ordinario può dispensare da tali modalità in base alla legittima consuetudine<sup>4</sup>.

L'arrivo di un nuovo parroco alla parrocchia è un avvenimento di singolare importanza per la comunità locale, ed è per ciò che **normalmente** avviene il giorno ed ora più convenienti per la **partecipazione dei fedeli** e durante la celebrazione della **Messa**, oppure del giorno, oppure del titolo della chiesa o dello Spirito Santo, secondo le norme liturgiche.

**Il Vescovo, o il suo delegato, deve presiedere questa Messa**, concelebrando il nuovo parroco insieme ad altri presbiteri della stessa parrocchia o della zona. Se il Vescovo è presente e, per alcun motivo non celebra la messa, celebrerà almeno la Liturgia della Parola ed alla fine impartirà la benedizione al popolo.

Si osservino le **consuetudini locali**, lì dove ci siano, in relazione al ricevimento del nuovo parroco. Se non esistessero, possono seguirsi, in tutto o in parte, i riti presenti nel Cerimoniale di Vescovi.

### 4. LA CESSAZIONE DELL'UFFICIO:

Si prevedono diverse ipotesi relative alla cessazione dell'ufficio del parroco che si applicano pure ai sacerdoti a cui solidalmente gli si è stata affidata una parrocchia, al moderatore di una parrocchia nella quale è stato dato una partecipazione nella cura pastorale ad un diacono, religioso o laico, ed ai quasi-parroci.

#### *a) La rinuncia volontaria e la pensione:*

La prima causa di cessazione dell'ufficio parrocchiale è la rinuncia. Il parroco è invitato a presentare la rinuncia all'ufficio al Vescovo diocesano, il quale, considerata ogni circostanza di persona e di luogo, deciderà se accettarla o differirla. Non si tratta, dunque, di una rinuncia automatica poiché avrà effetto soltanto dal momento in cui l'Ordinario notifichi la propria decisione per iscritto al sacerdote (cc. 538 §1 e 186):

- Il caso più frequente arriva col **pensionamento**. Compiuti i **settantacinque anni**, il parroco è invitato a presentare la rinuncia all'ufficio al Vescovo diocesano, più come una raccomandazione che come un vero obbligo. La legislazione non proibisce che il sacerdote pensionato possa svolgere un'attività pastorale per designazione dell'Ordinario e percepisca per ciò un aiuto per il suo sostentamento. Alla fine, **il Vescovo diocesano deve provvedere**

<sup>4</sup> Cf. cc. 527; c. 833, 6°; 1283, 1°. Nelli allegati I-II del mio libro si possono vedere i modelli.

**in modo adeguato al sostentamento e all'abitazione** del rinunciante, attese le norme emanate dalla Conferenza Episcopale (c. 538 §3).

- Un'altra causa giusta che può portare il sacerdote a chiedere la rinuncia sarebbe una **malattia grave o altre forme persistenti di debolezza, fisica o psichica** che ostacolano il suo poter accompagnare adeguatamente la comunità.
- A volte non è problema del sacerdote ma dal fatto che **le circostanze stesse della parrocchia** siano diventate tanto dure per il parroco che gli diventa impossibile continuare a capo di essa, come per esempio nel caso di diffamazione infondata o di conflitto con una parte significativa dei propri fedeli.
- **Non può mai venir considerata causa giusta la comodità**, soddisfacendo ancora le condizioni necessarie per il lavoro pastorale, col pretesto di poter usufruire la pensione civile, visto che quello sarebbe capire il ministero più come un carico amministrativo che come una vocazione di servizio alla Chiesa.

Quando un sacerdote lascia per motivi di età o per malattia la direzione pastorale della parrocchia, il **Vescovo** deve far presente al sacerdote sia la **gratitudine della Chiesa** particolare per i lavori apostolici svolti fino ad allora, come la dimensione specifica della sua nuova condizione nel presbiterio diocesano. Egualmente deve mostrare anche la propria **vicinanza fraterna**, comportandosi sempre coi suoi sacerdoti come un padre e fratello che li vuol bene, ascolta, accoglie, corregge, conforta, chiede la sua collaborazione e fa tutto quel che è in suo potere per il suo benessere umano, spirituale, ministeriale ed economico<sup>5</sup>.

***b) La scadenza del tempo della nomina:***

Inoltre, il parroco cessa *allo scadere del tempo* se fu **costituito a tempo determinato**, secondo le disposizioni del diritto, sempre che nella nomina non si contemplasse la proroga automatica del carico (c. 538 §1).

***c) La rimozione o destituzione del carico:***

La terza causa è la *rimozione*: Quando il ministero pastorale di un parroco per qualche causa, anche senza sua colpa grave, **risulti dannoso o almeno inefficace**, quel parroco può essere rimosso dalla parrocchia da parte del Vescovo diocesano tramite un **processo canonico** bene stabilito, processo che in nessun caso può essere arbitrario, non deve deteriorare l'immagine del sacerdote, né privarlo dei suoi diritti. I motivi della destituzione devono essere obiettivamente importanti ed il Vescovo chiederà il sostegno del suo Consiglio pastorale parrocchiale per discernere sul loro rilievo (c. 1740).

**Le cause** per le quali il parroco può essere legittimamente rimosso dalla sua parrocchia sono principalmente queste (c. 1741):

- 1) il modo di agire che arrechi grave danno o turbamento alla comunione ecclesiale;
- 2) l'inettitudine o l'infermità permanente della mente o del corpo, che rendano il parroco impari ad assolvere convenientemente i suoi compiti;
- 3) la perdita della buona considerazione da parte di parrocchiani onesti e seri o l'avversione contro il parroco, che si preveda non cesseranno in breve;
- 4) grave negligenza o violazione degli uffici parrocchiali, che persista dopo l'ammonizione;
- 5) cattiva amministrazione delle cose temporali con grave danno della Chiesa, ogniqualvolta a questo male non si possa porre altro rimedio.

<sup>5</sup> Cf. CIC 83, c. 384; GIOVANNI PAOLO II, es. ap. *Pastores Gregis* (PG) (16-X-2003), n° 47; PDV77)

**Il processo** è quel che segue (cc. 1742-1752):

- il Vescovo discuta la cosa con **due parroci** scelti dal gruppo a ciò stabilmente costituito dal consiglio presbiterale, su proposta del Vescovo; che se poi ritenga si debba addivenire alla rimozione, indicati la causa e gli argomenti per la validità, convinca paternamente il parroco a rinunciare entro **quindici giorni**.
- Se il parroco accetta rinunciare (benché con alcune condizioni su abitazione, sostentamento, ministero futuro... purché siano ragionevoli e possano essere accettate dal Vescovo) in quel caso la parrocchia rimarrà vacante.
- Se il parroco non risponde o rifiuta rinunciare senza dare le sue motivazioni, il Vescovo lo inviti nuovamente prorogando i termini di tempo utile per rispondere. Di non farlo il Vescovo emetta il decreto di rimozione.
- Se poi il parroco contesta dando le sue motivazioni, Il Vescovo, completata se necessario l'istruttoria insieme agli stessi parroci, infine stabilisca se il parroco debba essere rimosso o no, ed emetta subito il relativo decreto.

Il parroco rimosso può interporre un **ricorso** contro la decisione del Vescovo nel termine di dieci giorni utili, richiedendo la revoca o emendamento della rimozione, ricorso che si risolve, seguendo la via gerarchica, dalla Congregazione per il Clero. Contro la risoluzione della Congregazione esiste un ultimo appello presso la Segnatura Apostolica<sup>6</sup>.

Una volta presentato il ricorso rimane **sospesa la titolarità dell'ufficio**: né il parroco può continuare ad agire come tale, ne può mettersi un altro al posto suo, per cui il Vescovo dovrà provvedere per mezzo di un amministratore parrocchiale. Il parroco rimosso dovrà quanto prima **lasciare libera la casa parrocchiale**, e consegnare tutto ciò che appartiene alla parrocchia, a colui al quale essa fu affidata dal Vescovo provvisoriamente (c. 1747 §3).

Trattandosi di una destituzione si deve cercare di **non provocare scandalo** tutelando l'intimità del sacerdote quando vengano comunicate le cause. Potrebbe alleviare questa situazione offrire un altro incarico pastorale al sacerdote, benché fosse certamente limitato, in modo tale che non perda la stima tra i propri compagni di presbiterio né tra i fedeli.

**Il religioso** può essere rimosso dall'ufficio conferito, sia **a discrezione** dell'autorità che glielo ha affidato, informatone il Superiore religioso, sia da parte del Superiore stesso, informatane l'autorità committente; in nessun caso si richiede il consenso dell'altra autorità (c. 682 § 2).

**d) Il trasferimento ad un'altra parrocchia o ad un altro ufficio:**

La quarta causa è il *trasferimento*: Se il bene delle anime oppure la necessità o l'utilità della Chiesa lo richiedono, il Vescovo può assegnare un nuovo destino al parroco che, sebbene stava dando buoni frutti nell'attuale carico, si aspetta gli dia maggiori nella nuova responsabilità, in un'altra parrocchia o in un ufficio diocesano non parrocchiale, perché è munito di qualità speciali, necessarie per la nuova missione che gli si vuole assegnare.

**Il processo** è quel che segue (cc.1749-1751):

- il Vescovo gli proponga il trasferimento per iscritto e lo convinca ad accettare per amore di Dio e delle anime.
- Se il parroco non intende assecondare il consiglio e i pressanti inviti del Vescovo, ne **esponga i motivi per iscritto**.

---

<sup>6</sup> Cf. CIC 83, cc. 1732-1739; 1445 §2; GIOVANNI PAOLO II, cost. Ap. *Pastor Bonus* (28-VI-1988) (PB), n° 95 e 123 §1.

- Se il Vescovo nonostante le ragioni addotte, giudica di non dover recedere dal suo proposito, insieme a due parroci, valuti le ragioni favorevoli o contrarie al trasferimento; che se poi ritiene che il trasferimento si debba fare, rivolga nuovamente al parroco paterne esortazioni.
- Fatto quanto detto sopra, se ancora il parroco rifiuta e il Vescovo reputa che il trasferimento deve essere fatto, emani il decreto di trasferimento, decidendo che, trascorso il tempo stabilito, la parrocchia sarà vacante.
- Il parroco può interporre un ricorso come nel caso della rimozione

**e) La privazione penale:**

Infine, si può anche perdere l'ufficio a causa di *privazione penale* risultante di un **delitto**, imposta **giudiziale o amministrativamente** al termine di un processo o procedimento criminale<sup>7</sup>.

Tra questi delitti troviamo quelli di contumacia o gravità dello scandalo in apostasia, eresia o scisma (cc.1364), profanare le specie consacrate (cc. 1367), sollecitare in confessione (cc. 1387), abuso della potestà ecclesiastica o dell'ufficio (c. 1389 §1), attentare matrimonio anche solo civilmente (cc.1394), il chierico concubinario (c. 1395 §1), il chierico che abbia commesso altri delitti contro il sesto precetto del Decalogo, se invero il delitto sia stato compiuto con violenza, o minacce, o pubblicamente, o con un minore al di sotto dei 16 anni (c. 1395 §2), chi viola gravemente l'obbligo della residenza (c. 1396), o nei delitti contro la vita e la libertà umana (c. 1397-1398).

## 5. I DIRITTI DEL PARROCO:

Il parroco ha i **diritti comuni a tutti i chierici**:

Spetta loro una **rimunerazione** adeguata alla loro condizione, con la necessaria cooperazione dei fedeli, indipendentemente che possieda o non beni familiari, perché con essa possano provvedere alle necessità della propria vita e alla giusta retribuzione di chi è al loro servizio, o aiutare la Chiesa. È al Vescovo a chi corrisponde proteggere una giusta ed equa retribuzione dei sacerdoti che realizzano compiti simili, tenendo presente sia la natura dell'ufficio, sia circostanze di luogo e di tempo. Non si tratta di imporre un egualitarismo semplicistico, ma neanche di permettere che si verifichino delle differenze offensive ed ingiuste<sup>8</sup>.

- Per poter provvedere a queste esigenze, in ogni diocesi si dovranno costituire **fondi o masse comuni di beni** diocesani. La formula canonica scelta per l'attuazione del transito del sistema beneficiale a quello della massa o fondo comune diocesano, è quello di un rinvio alla legislazione di ogni Conferenza episcopale dove si potrà scegliere la formula che più convenga ad ogni territorio, in modo che si tutelino, per quanto possibile, i diritti acquisiti dalle persone. Questo sistema è pensato per favorire l'unità economica diocesana, la **solidarietà** economica delle distinte persone giuridiche ecclesiastiche ed una più **equa uguaglianza** nella remunerazione dei chierici (c. 1274 §1).
- Nonostante la chiarezza di questi principi, sussistono significative ed **ingiuste disuguaglianze** nella retribuzione economica percepita dai sacerdoti. Basta far riferimento alle differenze esistenti tra quelli che percepiscono fundamentalmente la propria remunerazione dai fondi diocesani e quelli che la ricevono di altre istituzioni -come accade con i professori di religione o di altre materie in istituzioni civili- tra quello che alcuni

<sup>7</sup> Questa pena di privazione legittima non implica la dispensa del celibato che ha un trattamento specifico (cc. 1336 2°; 291; 1079 §1).

<sup>8</sup> Cf. CIC 83, cc. 281 §1; 1261 §2; PO17. 20-21.

percepiscono delle loro comunità parrocchiali e il poco o niente che altri arrivano a percepire. Inoltre, non tutti i presbiteri cooperano cordiale e generosamente nell'introduzione di queste direttrici, non mancano resistenze espresse ed esercitate in diversi modi.

Inoltre, il diritto ad **una previsione sociale** per proteggere la persona nella malattia, invalidità o anzianità, applicando il principio di sussidiarietà: se c'è già un sistema stabilito dallo Stato al cui la Chiesa possa aderire, questa sarebbe l'opzione migliore. In caso contrario il Vescovo dovrà creare un fondo diocesano proprio (cc. 281 §2; 1274 §2).

Spetta ai chierici usufruire di un **tempo conveniente e sufficiente di ferie ogni anno**, simile a quello di un comune lavoratore (come massimo 30 giorni all'anno). Non si calcolano come giorni feriali quelli destinati a fare esercizi spirituali, neanche il giorno settimanale di riposo. È logico che durante questo periodo si prevedano le **sostituzioni** necessarie, organizzando un piano per supplenze in modo che rimanga protetto il diritto dei fedeli a ricevere attenzione pastorale e non vengano trascurate le comunità<sup>9</sup>.

È diritto dei chierici diocesani **associarsi con altri** in vista di finalità confacenti allo stato clericale. I chierici si astengano dal fondare o partecipare ad associazioni il cui fine o la cui attività non sono compatibili con gli obblighi propri dello stato clericale, oppure possono ostacolare la comunione gerarchica e il diligente compimento dell'incarico loro affidato dalla competente autorità ecclesiastica in favore del popolo di Dio, come potrebbero essere le associazioni con finalità politiche - benché in apparenza vogliano favorire ideali umanitari di pace o progresso sociale- sindacali - ridurrebbero il ministero ad una semplice professione- o segrete- come la massoneria<sup>10</sup>.

## 6. GLI OBBLIGHI DEL PARROCO:

Il parroco, come pastore della comunità, è chiamato a svolgere, in favore dei fedeli che gli sono stati affidati, la **tripla funzione** di insegnare, santificare reggere:

### a) *La funzione d'insegnare:*

È quella che si riferisce alla responsabilità del parroco di **annunciare la parola di Dio** integralmente e a curare che i fedeli laici siano istruiti nelle verità della fede, soprattutto con l'**omelia** delle domeniche e delle feste di precetto e con l'**istruzione catechetica**.

Gli si chiede inoltre che favorisca le **attività** che promuovono lo spirito evangelico; che abbia cura speciale della formazione cattolica dei fanciulli e dei **giovani** (specialmente per la prima confessione, comunione e la cresima); si impegni in ogni modo, anche con la collaborazione dei fedeli, perché l'annuncio evangelico giunga anche a coloro che si sono **allontanati** dalla pratica religiosa o non professano la vera fede (c. 528 §1).

### b) *La funzione di santificare:*

Il parroco **promuova la santità** dei fedeli in ogni funzione svolta ma si adoperi specialmente perché i fedeli si nutrano mediante la celebrazione devota dei **sacramenti** (c. 528 §2):

- Faccia in modo che la liturgia e santissima **Eucaristia** sia il **centro** dell'assemblea parrocchiale;
- si faccia disponibile per amministrare il sacramento della **penitenza e l'unzione** degli infermi, per celebrare i **funerali**;
- assista le coppie che desiderano contrarre matrimonio;

<sup>9</sup> CIC 83, cc. 283 §2; 533 §2; PO20.

<sup>10</sup> Cf. CIC 83, cc. 278 e 299; PO 8; SCC, *dichiarazione Quidam episcopi* (8-III-1982).

- inviti alla vita di preghiera e alle opere di misericordia.

Le funzioni affidate al parroco **in modo speciale** (vuol dire che egli è il primo responsabile e che se lo fa un altro dovrebbe essere col suo permesso, almeno per la liceità) sono le seguenti (c. 530):

- amministrare il **battesimo** (così si assicura l'annotazione nel libro);
- amministrare il sacramento della **confermazione** a coloro che sono in pericolo di morte. Tuttavia, non è l'unico responsabile nelle situazioni normale della preparazione o dell'amministrazione della confermazione: le associazioni, movimenti, scuole cattoliche possono fare questa missione.
- Amministrare il **Viatico e l'unzione** degli infermi, fermo restando il disposto del can. 1003, §§2 e 3, e impartire la benedizione apostolica (bisogna conoscere la situazione personale dei suoi fedeli);
- Assistere al **matrimonio** e benedire le nozze, e questo per la validità: qualche altro, almeno deve avere l'autorizzazione.
- Celebrare i **funerali**.
- Benedire il fonte battesimale nel tempo pasquale, guidare le processioni fuori della chiesa e impartire le benedizioni solenni fuori della chiesa.
- Celebrare l'Eucarestia più solenne nelle domeniche e nelle feste di precetto.

### c) *La funzione di governare:*

Questa funzione include le esigenze di maggior **contenuto personale** nella relazione tra il parroco ed i fedeli: **conoscere i fedeli** che gli sono stati affidati (soprattutto le famiglie, anziani, ammalati, poveri), riconoscendo i loro diritti ed invitandoli a cooperare nella missione della Chiesa, insieme al Vescovo e con altri presbiteri, affinché sia visibile non soltanto la *comunione parrocchiale*, ma anche la *comunione gerarchica* e la *fraternità presbiterale* (c. 529).

Per far che questo diventi possibile, il parroco dovrà:

- **risiedere vicino ai fedeli**, per accompagnarli pastoralmente, perciò è tenuto all'obbligo di risiedere ordinariamente nella **casa parrocchiale** in vicinanza della chiesa; tuttavia in casi particolari, per giusta causa, l'Ordinario del luogo può permettere che dimori altrove, soprattutto se si tratta di un'abitazione comune a più sacerdoti. Per assentarsi dalla parrocchia per un tempo superiore ad una settimana, il parroco è tenuto ad avvertirne l'Ordinario del luogo (c. 533):
- **amministrare con rettitudine i beni** della parrocchia (c. 532);
- celebrare la **Messa pro popolo** ogni domenica e nelle feste di precetto; chi ne è legittimamente impedito la applichi mediante un altro oppure, in giorni diversi, la applichi personalmente. Se ha la cura di più parrocchie, è tenuto ad applicare soltanto una Messa. Se non ha soddisfatto all'obbligo applichi quanto prima tante Messe per il popolo quante ne ha tralasciate (c. 534).
- **curare i libri parrocchiali**, documenti ed archivi (c. 535).

## 7. LA FORMAZIONE PERMANENTE:

Lo sviluppo adeguato di questa tripla funzione non è possibile senza la formazione permanente che trova il proprio fondamento e la sua ragione di **essere originata nel dinamismo stesso del sacramento dell'Ordine**: sostenuto sulla carità pastorale, esige un permanente aggiornamento del sacerdote affinché non si disperda nelle crescenti attività pastorali e possa dare una risposta evangelizzatrice ai rapidi cambiamenti delle condizioni sociali e culturali (PDV 3 e70).

Questa formazione- che deve radunare le dimensioni umana, intellettuale, spirituale e pastorale-, può continuarsi ad acquisire approfittando dei mezzi ordinari che si offrono nelle diocesi: **riunioni teologiche** o conferenze programmate dove si approfondisca nello studio della Dottrina



fondata nella Sacra Scrittura e trasmessa per via della Tradizione, partecipando ad **incontri di preghiera, ritiri ed esercizi** spirituali, condividendo con altri presbiteri nelle riunioni diocesane o arcipretali, organizzando **incontri di convivenza** per ambiti di missione o per età; perfino studiando altre scienze, soprattutto quelli che sono in connessione con quelle sacre che possono aiutare nell'esercizio del ministero pastorale (c. 279; PDV72; RATIO 80-88).

Affinché la formazione permanente sia completa, è necessario che, oltre all'interesse personale del sacerdote che è il primo e principale responsabile della propria formazione permanente, questa sia **ben strutturata dalla diocesi** e sia una proposta sistematica di contenuti sviluppati in tappe diverse presentando modalità precise che rispondano le differenti dimensioni e le distinte situazioni dei sacerdoti. Questa è anche responsabilità diretta del Vescovo ed un diritto che il sacerdote gli deve sollecitare (PDV 79; Tu 79 -80).

In occasioni può essere altamente raccomandabile godere di un **anno sabbatico**, mezzo straordinario che aiuta ad evitare il pericolo della routine, a superare la stanchezza fisica o psicologica causata da l'esercizio prolungato del ministero. In nessun modo questo tempo speciale può essere compreso come un semplice periodo di ferie: deve aver un vero valore formativo, promuovendo lo studio o aggiornamento nelle scienze sacre, senza dimenticare, contemporaneamente, la finalità di rinvigorismento spirituale ed apostolico. La diocesi o la Conferenza Episcopale possono disporre di un centro o casa del clero destinato a questo scopo.

## 8. CIÒ CHE IL PARROCO DOVREBBE EVITARE:

La **condizione pubblica e rappresentativa** dei sacerdoti, e molto specialmente del parroco come testa della comunità parrocchiale (la cui presenza rimanda sempre ed in ogni luogo alla Chiesa come ministro suo che è), giustifica la norma che li chiede di **astenersi del tutto da attività e uffici indecorosi**, che siano sconveniente al proprio stato. Evitino anche quelli che, pur essendo degni e buoni, siano **alieni dallo stato clericale**, tenendo sempre conto del diritto particolare e le consuetudini proprie di ogni luogo, perché a volte esistono notevoli differenze tra i deversi territori e, perché come dice San Paolo: "non tutto quello che è lecito conviene" (1 Cor 6, 12)<sup>11</sup>.

È fatto divieto ai chierici di **assumere uffici pubblici**, che comportano una partecipazione all'esercizio del potere civile- legislativo, esecutivo e giudiziario- o aver **parte attiva nei partiti politici** e nella direzione di associazioni sindacali, poiché i ministri in generale, ed il parroco più particolarmente, devono essere segno di **unità e comunione** in mezzo al loro popolo, ed è per ciò che è importante che si mantengano al di fuori di qualsiasi scontro ideologico o politico.

Ma esiste un'eccezione: una situazione singolare, nella quale soltanto potessero venir difesi i diritti della Chiesa, i diritti umani, la promozione della dignità delle persone o il bene comune, per mezzo loro, ma sempre contando sulla previa **autorizzazione del proprio Ordinario** e di quello del posto dove svolge questa funzione. Per incarichi e pubblici uffici civili estranei allo stato clericale, si consiglia ai chierici usufruire delle esenzioni concesse in loro favore dalle leggi e dalle convenzioni o dalle consuetudini<sup>12</sup>.

È pure proibito ai chierici di esercitare, personalmente o tramite altri, **l'attività affaristica e commerciale**, l'amministrazione di beni di pertinenza dei laici e uffici secolari che comportino l'onere del rendiconto; è loro proibita la fideiussione, anche su propri beni, senza consultare il proprio Ordinario; così pure si astengano dal firmare cambiali, quelle cioè con cui viene assunto l'impegno di pagare un debito senza una ragione precisa. In tutti i casi **non si tratta di una proibizione assoluta** perché l'Ordinario può autorizzare qualche attività commerciale purché questa sia senza intenzione

<sup>11</sup> Cf. CIC 83, c. 285 §§1 -2.

<sup>12</sup> Cf. CIC 83, cc. 285 §3 y 287 §2; 289 §2; GS 79; GIOVANNI PAOLO II, es. *Redemptor Hominis* (4-III-1979), n° 71)

di lucro, con finalità pastorale, per carità, per famiglia o per provvedere alle necessità di sostentamento del chierico. Tuttavia, gli è permesso investire il patrimonio personale in società oneste affinché renda interessi o essere azionista di dite commerciali o industriali<sup>13</sup>.

Manca qualsiasi riferimento alla possibilità che il sacerdote realizzi qualche **lavoro civile**. Questo potrebbe essere perfino necessario quando del ministero non ottenesse il necessario per provvedere al proprio sostentamento. **Il ministero non può mai tuttavia diventare un impegno secondario** o che verrebbe ad aggiungersi al lavoro civile poiché per sé stesso giustifica la piena consacrazione. Contemporaneamente sarebbe conveniente scegliere un lavoro **collegato in qualche modo alla missione pastorale nella parrocchia**, in modo che fosse uno strumento di evangelizzazione e non soltanto un mezzo di sostentamento. In ogni caso è evidente che non dipende dalla sola iniziativa del sacerdote ma dovrà contare sulla l'approvazione dell'Ordinario poiché può incidere sull'adempimento dell'ufficio parrocchiale a lui affidato.

---

<sup>13</sup> Cf. CIC 83, cc. 285 §4 e 286.